



# REGOLAMENTO della CITTA' di AVIGLIANA

## PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 09/05/2016**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2020**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/04/2022**

Nota : le più recenti modifiche sono evidenziate in giallo

## **INDICE**

### **Titolo I – Principi**

#### **Capo I – Ambito di applicazione**

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Esclusioni

### **Titolo II - Disposizioni Generali**

#### **Capo I - Del trattamento degli animali**

- Art. 4 - Detenzione di animali
- Art. 5 - Maltrattamento di animali
- Art. 6 - Abbandono di animali
- Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 7 BIS – Tutela e gestione della fauna selvatica omeoterma**
- Art. 7 TER – Tutela e gestione della fauna selvatica non omeoterma**
- Art. 8 - Avvelenamento di animali
- Art. 9 - Esposizione di animali
- Art. 10 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 12 - Divieto di questua con animali

#### **Capo II - Servizi Pubblici**

- Art. 13 - Attraversamento di animali
- Art. 14 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico

## **Titolo III - Disposizioni speciali**

### **Capo I - Sui cani**



- Art. 15 - Tutela della popolazione canina**
- Art. 16 - Identificazione dei cani**
- Art. 17 - Trasporto cani**
- Art. 18 - Detenzione cani in aree private**
- Art. 19 - Accesso alle aree pubbliche**
- Art. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani**
- Art. 21 - Obbligo di raccolta delle deiezioni**
- Art. 22 - Museruole e guinzagli**
- Art. 23 - Tutela dall'aggressività dei cani**
- Art. 24 - Divieti**

### **Capo II - Sui gatti**



- Art. 25 - Definizione dei termini**
- Art. 26 - Colonie feline**
- Art. 27 - Cura delle colonie feline**

### **Capo III - Sui volatili**



- Art. 28 - Detenzione di volatili
- Art. 29 - Dimensioni delle gabbie
- Art. 30 - Controllo dei colombi in ambito urbano

## **Capo IV – Sugli animali acquatici**



- Art. 31 – Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 32 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

## **Titolo IV – Disposizioni finali**

### **Capo I – Responsabilità e Sanzioni**

- Art. 33 – Responsabilità e vigilanza
- Art. 34 – Sanzioni
- Art. 35 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 36 – Incompatibilità e abrogazione di norme

## **Titolo I – Principi**

### **CAPO I – Ambito di applicazione**

## ***Art. 1 - Profili istituzionali***

Il presente regolamento promuove la convivenza tra l'uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e regionali, il Comune promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

## ***Art. 2 - Ambito di applicazione***

Per animali si intendono, quando non diversamente specificato, tutte le tipologie e razze di animali e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte gli animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

## ***Art. 3 – Esclusioni***

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- Alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione praticata dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza dalle legislazioni vigenti;
- Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- Alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

## **Titolo II - Disposizioni Generali**

### **CAPO I - Del trattamento degli animali**

#### **Art. 4 - Detenzione di animali**

Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea schermatura; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all'Azienda Sanitaria di riferimento ogni eventuale parto, entro il termine di sessanta giorni, con l'indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

I proprietari di cani, gatti e furetti che vogliono portare i propri animali all'estero devono farsi rilasciare dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. di residenza il "passaporto per animali da compagnia".

#### **Art. 5 - Maltrattamento di animali**

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

E' vietato tenere animali in terrazze o balconi come luogo di ricovero permanente se non adeguatamente attrezzati; E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

E' vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali o di qualsiasi altro tipo.

E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore o biciclette.

#### ***Art. 6 - Abbandono di animali***

È vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale ivi inclusi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Non si considera abbandono di animali la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero riconosciuti.

#### ***Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona***

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

#### ***Art. 7 BIS – Tutela e gestione della fauna selvatica omeoterma***

1. Per la tutela e la gestione della fauna selvatica omeoterma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 e 33 della L.R. 19/2009 nonché quelle contenute nelle MCSS.

2. E' vietato raccogliere animali selvatici compresi i loro piccoli fatte salve le attività scientifiche autorizzate dall'Ente Parco e degli altri soggetti preposti al rilascio delle specifiche autorizzazioni.

3. E' vietato raccogliere spoglie e parti di animali selvatici, ivi compresi i palchi, le corna ed i crani, rinvenuti sul territorio dell'Ente Parco.

## **Art. 7 TER – Tutela e gestione della fauna selvatica non omeoterma**

1. Il presente articolo disciplina la tutela e la gestione di specie della fauna selvatica non omeoterma (rettili, anfibi e invertebrati).
2. Per la tutela e la gestione della fauna selvatica non omeoterma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 e 33 della l.r. 19/2009 nonché quelle contenute nelle MCSS.
3. La raccolta, il danneggiamento e l'uccisione di specie di fauna selvatica non omeoterma sono vietati fatto salvo il caso fortuito o di necessità.
4. Il divieto di danneggiamento e di uccisione di cui al precedente comma 3 non si applica nel caso di operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nella applicazione di norme di polizia veterinaria, fitopatologia, sanitaria, igienica e forestale.
5. L'Ente Parco con specifico provvedimento può individuare specie di elevato valore conservazionistico presenti sul territorio e meritevoli di particolare tutela.
6. Sono ammessi interventi di cattura, di raccolta, di immissione e di prelievo di specie della fauna selvatica non omeoterma se finalizzati allo studio, alla conservazione e al ripristino dell'equilibrio faunistico e ambientale, sulla base di provvedimenti adottati dai soggetti competenti e comunque autorizzati dall'Ente.
7. E' ammesso l'allevamento di fauna selvatica non omeoterma per scopi alimentari o di ripopolamento previa autorizzazione dell'Ente Parco.

## **Art. 8 - Avvelenamento di animali**

E' proibito spargere, depositare o disfarsi in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

In caso di riscontro di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, adotta gli opportuni provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività a essa collegate.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.

In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

## **Art. 9 - Esposizione di animali**

E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi ed alle attività commerciali ambulanti di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3). per un lasso di tempo prolungato tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.

Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo e dovranno essere rispettate le adeguate condizioni igieniche.

L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 29 del presente regolamento.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.

#### **Art. 10 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.

È vietato su tutto il territorio comunale colorare animali ovvero vendere animali colorati artificialmente.

#### **Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, anche se in omaggio, animali, sia cuccioli che adulti, in premio per la vincita di giochi.

La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art. 12 - Divieto di questua con animali**

E' vietato utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale.

## **Capo II - Servizi Pubblici**

### ***Art. 13 - Attraversamento di animali***

Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, devono essere installati degli idonei rallentatori di velocità e apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali indicante nella figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere anti-attraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

La cartellonistica di cui al comma 1 del presente articolo deve essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

### ***Art. 14 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico***

È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico nel rispetto della normativa vigente.

L'animale deve essere accompagnato dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, di trasportare animali, purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada.

## **TITOLO III - Disposizioni speciali**

### **CAPO I - Sui cani**

#### ***Art. 15 - Tutela della popolazione canina***

Chiunque a qualsiasi titolo detiene uno o più cani è responsabile della loro salute e deve garantire loro l'opportuna attività motoria. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia le caratteristiche indicate al successivo articolo 19.

Chiunque posseda un cane è responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo, in solido con il proprietario.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

#### ***Art. 16 - Identificazione dei cani***

Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla legge regionale 19 luglio 2004 n. 18 l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.

Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al primo comma ed in caso di nascita di cucciolate devono provvedere entro sessanta giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione alla identificazione del cane tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'Azienda Sanitaria Locale.

Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono dei cani a scopo di commercio.

In caso di smarrimento del cane il proprietario deve segnalarlo entro 3 giorni alla Polizia Municipale del Comune di residenza.

#### ***Art. 17 - Trasporto cani***

E' permesso trasportare in automobile un solo cane libero in modo però che non costituisca impedimento alla guida; se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria od altro analogo mezzo idoneo.

E' vietato far stazionare i cani all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

### ***Art. 18 - Detenzione cani in aree private***

E' vietato detenere cani in spazi inferiori a 8 metri quadrati per animale adulto, privi del cibo necessario e dell'acqua, senza adeguata luce ed aria, e non provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina.

E' vietato detenere cani legati o a catena. Se indispensabile l'uso della catena questa deve essere munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo. In ogni caso, dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.

E' vietato detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo necessario per la protezione dagli agenti atmosferici.

Le aree private dove i cani soggiornano liberi devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo di calpestio sia pari almeno al doppio dell'altezza del cane e la cui struttura non consenta lo scavalco e la fuoriuscita del muso.

All'interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena nei limiti di cui al comma 2, fanno eccezione gli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie i cui proprietari e accompagnatori sono tenuti al controllo dei movimenti. E' necessario che i cani con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, non disturbino ripetutamente il vicinato.

### ***Art. 19 - Accesso alle aree pubbliche***

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, fatta eccezione per le aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

### ***Art. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani***

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuate, mediante appositi cartelli e delimitazioni, aree di sgambatura per cani, eventualmente dotate delle opportune attrezzature.

Nelle aree individuate possono essere introdotti, da accompagnatori maggiori di anni 16, solo cani in buona salute, regolarmente vaccinati, trattati con antiparassitari e dotati di microchip. Se l'animale è cucciolo può essere introdotto esclusivamente al termine della somministrazione vaccinale prevista. Se l'animale è in calore è vietato l'ingresso nell'area per tutto il periodo del calore.

Gli utilizzatori dell'area dovranno assicurarsi della chiusura dei cancelli sia in ingresso sia in uscita.

Non possono essere introdotti nelle aree animali aggressivi, poco socializzanti e convalescenti.

E' assolutamente vietato introdurre animali già risultanti appartenenti ai mordaci.

I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale, dopo aver verificato che l'area non sia occupata da altri utenti, purchè ciò avvenga sotto il loro costante controllo in modo da non determinare danni alle piante, al terreno o alle strutture presenti. Eventuali buche provocate dall'azione degli animali dovranno essere ripristinate a cura dell'accompagnatore.

Se l'area fosse già occupata da altri utenti tutti i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio o con la museruola indossata, vigilati e custoditi dai loro possessori/accompagnatori.

Sarà responsabilità diretta dell'accompagnatore allontanare l'animale qualora risultasse, per qualsiasi ragione, particolarmente agitato ed attendere che l'animale si calmi prima di introdurlo nuovamente nell'area.

Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere l'attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia). Tale divieto potrà essere temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni per attività didattico educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale e/o il rapporto uomo-animale.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo agli accompagnatori di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di raccoglierle provvedendo a depositarle negli appositi contenitori.

All'interno dell'area è vietato somministrare cibo ai cani, giocare con palline, bocconi, bastoncini o altri oggetti in presenza di altri animali.

Nell'area di sgambatura del parco urbano denominato Alveare Verde, ribadendo i principi precedenti in merito alla responsabilità diretta degli accompagnatori, è stabilito che non possono essere introdotti più di 4 cani contemporaneamente (indipendentemente dalla razza e dall'età) e, in caso di elevata affluenza, per un tempo massimo di 20 minuti, a garanzia di un'equa fruibilità dell'area.

### ***Art. 21 - Obbligo di raccolta delle deiezioni***

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, depositando gli stessi nei cassonetti/cestini stradali.

A tale scopo devono essere muniti di sacchetti di plastica e di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (paletta o altro mezzo) da esibire per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti, ipovedenti e diversamente abili.

## **Art. 22 - Museruole e guinzagli**

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; la museruola può essere rigida o morbida;

Sono esclusi dai dispositivi del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile, dei vigili del fuoco quando utilizzati per servizio ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

## **Art. 23 - Tutela dall'aggressività dei cani**

I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato «patentino», avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle Università, delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di protezione animale. Per ogni percorso formativo deve essere individuato un responsabile scientifico tra i medici veterinari esperti in comportamento animale di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 26 novembre 2009 o appositamente formati dal Centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando il comune, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine professionale.

Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito al precedente capoverso, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del precedente capoverso.

I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e

applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

### **Art. 24 - Divieti**

Sono vietati:

- l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione Europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

E' vietato inoltre possedere o detenere cani registrati:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

## **Capo II - Sui gatti**

### ***Art. 25 - Definizione dei termini***

Per gatto libero si intende un soggetto che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.  
Per colonia felina si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

### ***Art. 26 - Colonie feline***

Le colonie feline sono soggette a tutela ed in caso di episodi di maltrattamento procederà nei confronti dei responsabili nel rispetto delle norme del codice penale.

Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale possono essere censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere aggiornato annualmente in riferimento al numero dei gatti ed alla loro condizione di salute.

Eventuali trasferimenti di colonie di gatti liberi potranno essere effettuati in collaborazione con le associazioni di volontariato, la competente dell'Azienda Sanitaria e per comprovate esigenze sanitarie.

### ***Art. 27 - Cura delle colonie feline***

Il Comune riconosce l'attività dei cittadini rivolta alla cura ed al sostentamento delle colonie di gatti liberi e può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale rivolta a tali volontari, nel contempo consente loro l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite, mentre l'accesso alle aree private è subordinato al consenso del proprietario.

I cittadini autorizzati alle attività di cui al 1° comma sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

## **Capo III - Sui volatili**

### ***Art. 28 - Detenzione di volatili***

Per I volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

### ***Art. 29 - Dimensioni delle gabbie***

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

\_ per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

\_ per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

### ***Art. 30 - Controllo dei colombi in ambito urbano***

Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

\_ è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti in modo sistematico ai colombi allo stato libero;

\_ è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi.

\_ è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.), salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.

## **Capo IV - Sugli animali acquatici**

### ***Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche***

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.

### **Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **Titolo IV - Disposizioni finali**

### **CAPO I – Responsabilità e Sanzioni**

#### ***Art. 33 - Responsabilità e vigilanza***

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti di nomina, gli appartenenti al corpo volontario Agenti Faunistici Ambientali "Italcaccia" convenzionato con il Comune di Avigliana., e alle G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie ).

#### ***Art. 34 - Sanzioni***

Tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell' art. 7 bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267. Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le su citate sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia.

Per le violazioni alla Legge Regionale 19/07/2004 n° 18, in materia di identificazione degli animali di affezione si applicano le sanzioni amministrative così come indicato nei combinati disposti.

#### ***Art. 35 - Entrata in vigore del Regolamento***

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale in materia.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

#### ***Art. 36 - Incompatibilità e abrogazione di norme***

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.